

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Sistema delle biblioteche ecclesiastiche piemontesi”

ART. 1 - Costituzione

È costituita nella sede della Biblioteca _____ con sede in _____, l'Associazione denominata **Sistema bibliotecario delle biblioteche ecclesiastiche piemontesi**.

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano

L'Associazione potrà aprire altre sedi nella Regione Piemonte con semplice delibera del Consiglio di sistema.

L'Associazione è democratica e non ha fini di lucro.

ART. 2 - Finalità

Le Biblioteche ecclesiastiche, da anni coordinate a livello piemontese, richiamato

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione;
- l'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche del 18 aprile 2000;
- l'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005;
- la Legge Regionale n° 78/1978;

stabiliscono di perseguire con la presente Associazione le seguenti finalità:

- a) favorire il servizio pastorale offerto, all'interno della missione della Chiesa cattolica, dalle biblioteche ecclesiastiche, in spirito di dialogo e di collaborazione con tutte le presenze religiose e culturali del territorio
- b) favorire il coordinamento delle attività nell'ambito della pastorale della cultura, in particolare attraverso un costante contatto con l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e con la Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese

- c) promuovere l'adesione al Sistema da parte di biblioteche ecclesiastiche della Regione conciliare piemontese
- d) favorire e raccomandare la collaborazione con tutte le biblioteche presenti sul territorio, in particolare attraverso costanti contatti con l'Assessorato alla Cultura Regione Piemonte
- e) favorire e raccomandare l'ordinamento, la conservazione e il progressivo incremento del patrimonio librario e documentario delle biblioteche aderenti;
- f) favorire la collaborazione nella gestione dei servizi bibliotecari (ad es. attraverso il coordinamento di cambi ed acquisti) e nella consulenza bibliografica resa all'utenza;
- g) promuovere la catalogazione informatizzata, preferibilmente all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), del patrimonio librario antico e moderno e di eventuali altre tipologie di fondi
- h) offrire corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli addetti e promuovere la partecipazione degli stessi alle iniziative formative organizzate dalla Regione Piemonte
- i) valorizzare la conoscenza del patrimonio librario attraverso iniziative culturali, quali convegni, mostre, eventi culturali, ecc. e attraverso un circuito di prestito e consultazione tra le biblioteche del Sistema;
- j) provvedere a predisporre adeguati strumenti di comunicazione esterna al Sistema finalizzati alla pubblicità delle attività e dei servizi

ART. 3 - Soci

§ 1. Sono Soci dell'associazione:

- le biblioteche ecclesiastiche di proprietà delle diocesi e delle parrocchie, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica che abbiano i requisiti minimi determinati dall'Assemblea dei soci;
- le biblioteche di associazioni e istituti culturali che intendono aderire alle finalità statutarie e collaborare al loro perseguimento
- le biblioteche iscritte, che abbiano versato le eventuali quote stabilite dall'assemblea dei soci

§ 2. Spetta all'Assemblea dei soci deliberare sull'ammissione dei soci con voto a maggioranza dei due terzi; è indispensabile la presentazione di apposita domanda da parte del richiedente interessato.

§ 3. I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote associative.

§ 4. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto all'Assemblea dei soci
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari
- per indegnità deliberata dall'Assemblea dei soci.

- § 6. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
- § 8. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART. 4 - Organismi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di sistema;
- il Coordinatore del Sistema;
- il Centro rete

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 5 – Assemblea dei soci

- § 1. L'assemblea dei soci è composta da un rappresentante per ogni biblioteca aderente al Sistema, indicato dal responsabile di ogni biblioteca. Viene invitato a parteciparvi, senza diritto di voto, l'incaricato regionale per i beni culturali della Conferenza Episcopale Piemontese.
- § 2. L'assemblea dei soci è presieduta dal Coordinatore di Sistema designato dall'assemblea medesima.
- § 3. Si riunisce almeno due volte all'anno o quando la maggioranza assoluta dei membri ne faccia richiesta.
- § 4. Ha il compito di eleggere il Consiglio di Sistema, il coordinatore del Sistema e di elaborare il piano annuale ai sensi dell'art. 11 §3 nonché di accogliere le nuove richieste di adesione al Sistema.
- § 5. Stabilisce la Biblioteca Centro rete, che avrà funzione di rappresentanza legale dell'Associazione stessa.
- § 6. L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sull'esclusione dei soci. L'eventuale quota associativa deve essere versata al Sistema entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- § 7. L'Assemblea dei soci è convocata ogni qualvolta il Coordinatore di Sistema ritenga opportuno o, con auto convocazione, da almeno i due terzi dei soci o da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Sistema.

ART. 6 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

La variazione dello Statuto spetta all'Assemblea dei soci (cfr. art. 5 & 6) ed è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dei soci è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La convocazione avviene con lettera per posta elettronica contenente l'ordine del giorno. Le votazioni alle Assemblee hanno luogo per alzata di mano, salvo quelle elettive o che riguardino singole persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

ART. 7 - Consiglio di Sistema

- § 1. Il Consiglio di Sistema è formato dal coordinatore del Sistema, dal responsabile della Biblioteca Centro Rete, che ne fanno parte di diritto, e da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- § 2. Il Consiglio di Sistema è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei soci. Spetta al Consiglio di Sistema la valutazione dei singoli progetti presentati dalle biblioteche aderenti all'interno del piano annuale (cfr. art. 11 §3)
- § 3. Il Consiglio di Sistema potrà dotarsi di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali.
- § 4. Il Consiglio di Sistema elegge con la maggioranza dei voti dei suoi componenti il Tesoriere.
- § 5. Le deliberazioni del Consiglio di Sistema sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà degli intervenuti.
- § 6. Il Consiglio di Sistema può delegare determinati compiti in via continuativa al Coordinatore di Sistema e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore.
- § 7. Il Consiglio di Sistema di norma viene convocato dal Coordinatore di Sistema ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.
- § 8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
- § 9. Il Consiglio di Sistema redige regolare verbale di ogni riunione, sottoscritto dal Coordinatore di Sistema e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Coordinatore stesso.

ART. 8 – Coordinatore di Sistema

- § 1. Il Coordinatore di Sistema viene eletto dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti dei suoi componenti.
- § 2. Il Coordinatore di Sistema, e in sua assenza o impedimento il consigliere più anziano, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Sistema, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Sistema, intrattiene i rapporti con i terzi.
- § 3. Il Coordinatore di Sistema dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo mandato.
- § 4. Il Coordinatore di Sistema è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano le attività dell'Associazione: egli intrattiene i rapporti con il responsa-

bile della Biblioteca del Centro rete, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio di Sistema al quale dovrà relazionare periodicamente sull'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio di Sistema per quanto gli compete.

ART. 9 – Centro rete

- § 1. La Biblioteca Centro rete viene stabilita dall'Assemblea dei soci per 5 anni, rinnovabili.
- § 2. La Biblioteca Centro rete funge da rappresentanza legale dell'Associazione, stipula i contratti e le convenzioni a nome e per conto dell'Associazione nel limite delle delibere del Consiglio di Sistema e dei mandati del Coordinatore di Sistema.
- § 3. Il responsabile della Biblioteca Centro rete accetta di collaborare strettamente con il Coordinatore di Sistema e di non intraprendere nessuna azione che non sia ordinata dal Coordinatore di Sistema.

ART. 10 – Rappresentante legale

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e il potere di firma spetta al responsabile della Biblioteca Centro rete, delegata dall'Associazione a compiere gli atti nel limite delle deliberazioni del Consiglio di Sistema.

ART. 11 – Bilancio – Piano annuale

- § 1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di gennaio il Coordinatore del Sistema redige il bilancio consuntivo annuale e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e quella prevista per l'anno in corso, da presentare all'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio; in quell'occasione vengono determinate eventualmente le quote associative.
- § 2. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno essere distribuiti neanche in modo indiretto.
- § 3. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea dei soci elabora un piano annuale di attività per l'anno solare successivo secondo le proposte emerse dalle biblioteche aderenti. Nel piano annuale vengono indicate le priorità per l'anno in corso della collaborazione e vengono indicati i criteri con cui le singole biblioteche possono presentare i singoli progetti. In questo piano annuale vengono anche indicati i criteri con cui in quell'anno verranno suddivisi gli eventuali contributi di cui il Sistema è beneficiario.
- § 4. Gli oneri economici inerenti il funzionamento interno del Sistema vengono inseriti nel bilancio preventivo e consuntivo per ogni anno solare approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti o al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 lettere e, g, h, i e j;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 13 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2030.

L'Assemblea dei soci potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori scelti possibilmente tra i soci.

L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in analogo settore scelta dall'Assemblea dei soci.

ART 15

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al codice civile.